Rep. N. 2620 del 15/07/2024

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER L'ATTIVITÀ DI COORDINATORE DEL PROGETTO DA REALIZZARSI NELL'AMBITO TURISTICO/CULTURALE.

PREMESSO CHE

QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

L'anno 2024, il giorno 15 del mese di luglio, in Pianezza, nell'Ufficio del Responsabile del Settore "Servizi alla Persona" presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Leumann n. 1-----

TRA

Il Comune di Pianezza, di seguito denominato "Comune", rappresentato dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona Dott. GUARDABASCIO Gianluca domiciliato per la carica in Piazza Leumann 1 - Pianezza, che agisce in virtù del Decreto sindacale n. 8 del 13 giugno 2024.------

E

Il Dott. Fabrizio Salvatore Nucera Giampaolo di seguito indicato come "collaboratore" nato a Torino il 11.03.1975 e residente a Pianezza (To), via Antonelli n. 22, codice fiscale NCRFRZ75C11L219E.-----



4

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

1. Il Comune affida al collaboratore, che accetta, l'incarico di coordinatore di un progetto
in ambito turistico e culturale
L'incarico si concretizza nel dare seguito:
- al progetto europeo "Terre Rurali d'Europa" nel quale Pianezza apparirà come ente
promotore unitamente ad altri comuni d'Italia;
- al rilancio della via Francigena;
- alla gestione dei gemellaggi;
- al progetto museo diffuso di Pianezza per il rilancio turistico culturale e per la
promozione e rinascita del centro storico;
- all'indagine storica su Pianezza dalle origini ai giorni nostri;
- al progetto toponomastica antica;
-al progetto di riqualificazione delle eccellenze cittadine;
- al rilancio e riqualificazione monumentale e del patrimonio storico/artistico
ART. 2 DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO
1. Il presente contratto ha la durata di 12 mesi, prorogabile per un ulteriore anno, a
decorrere dal 15 luglio 2024
2. È facoltà delle parti di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta con
raccomandata A.R. con preavviso minimo di 30 giorni. Resta esclusa la facoltà per il
collaboratore di risolvere il contratto prima della scadenza se non nei casi previsti dagli
articoli 1453, 1463 e1467 del c.c Qualora particolari disposizioni, o interpretazioni, di
leggi, anche sopravvenute, lo rendessero necessario, il Comune può unilateralmente
procedere alla risoluzione del contratto, corrispondendo quanto maturato allo stato della
risoluzione stessa



A

ART. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

1. L'attività del collaboratore è svolta in locali messi a disposizione dall'Amministrazione
Comunale
2. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo
svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle
esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le direttive e le
indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi
3. Il Comune si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della
prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta
siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata
ART. 4 COMPENSO
1. A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, il Comune corrisponderà al
collaboratore un compenso complessivo di € 4.900,00, comprensivo di ogni ritenuta di
legge a carico del collaboratore
2. Il compenso sarà liquidato alla fine di ogni mese ed è comprensivo di ogni eventuale
rimborso spese
3. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive,

ART. 5 REGIME PREVIDENZIALE E FISCALE

né indennità di cessazione dell'incarico.----

1. Il collaboratore dichiara di non essere iscritto in alcun albo professionale e di non essercitare abitualmente alcuna attività di tipo professionale o esercizio di impresa e pertanto di non possedere partita I.V.A. Dichiara, altresì, di non essere iscritto ad alcuna Cassa Previdenziale o ad altra forma contributiva pensionistica obbligatoria, né di essere attualmente iscritto alla gestione speciale INPS ai sensi della legge 335/95 e s.m.i..----
2. A tal fine si impegna a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi modificazione che comporti variazione al regime previdenziale e fiscale suindicato.------

A

ART. 6 RECESSO

ART. 7 FORO COMPETENTE

1. Per l'eventuale contenzioso non risolvibile in via amichevole, che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto è competente il Foro di Torino.-----

ART. 8 RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di collaborazione coordinata e continuativa.------

ART. 9 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Port. Gianluca Guardabas.

IL_COLLABORATORE